



ACCERTAMENTO

La nuova procedura di sottoscrizione dei pvc

di Gianfranco Antico

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

L'articolo 60-ter, introdotto dal D.Lgs. 13/2024, con una affermazione di principio, al comma 1, prevede che **tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni**, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati **direttamente dal competente ufficio**, con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 68/2005, anche **in deroga all'articolo 149-bis, c.p.c.**, e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta **non compatibili con quelle di cui al presente articolo**:

- a) se **destinati a pubbliche amministrazioni** e a gestori di pubblici servizi, al domicilio digitale risultante dall'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all' **articolo 6-ter del codice di cui al D.Lgs. 82/2005**;
- b) se **destinati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali** sono inseriti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all' articolo 6-bis del codice di cui al D.Lgs. 82/2005, al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un **diverso indirizzo nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche**, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), di cui all' articolo 6-quater del codice di cui al D.Lgs. 82/2005, ovvero nell'Indice dei **domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi** (IPA);
- c) se **destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al D.Lgs. 82/2005** al domicilio digitale professionale risultante dall'Indice di cui all'articolo 6-quater di cui al medesimo codice o, in mancanza, **all'unico domicilio digitale ivi presente**;
- d) se **destinati ai soggetti che hanno eletto il domicilio digitale speciale**.

In questo contesto, in forza di quanto disposto dall'[articolo 38-bis, D.P.R. 600/1973](#), il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. 372380/2024** ha disciplinato la



procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di verifica, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, **dal contribuente**.

In particolare, i **processi verbali redatti** dal personale dell'Agenzia delle entrate nel corso o al termine delle attività amministrative di controllo fiscale **possono essere sottoscritti con la firma digitale. Il contribuente, o il suo delegato, può, a sua volta, sottoscrivere il processo verbale mediante firma digitale se ne è in possesso ovvero con firma autografa.**

Se il contribuente è in possesso di firma digitale il processo verbale viene inviato dalla casella di posta elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo (e-mail) all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del contribuente (e-mail), o del suo delegato. **Successivamente alla sottoscrizione digitale, il contribuente, o il suo delegato, provvede alla trasmissione del processo verbale all'indirizzo di posta** elettronica istituzionale del personale incaricato del controllo. Al momento della ricezione del processo verbale digitalmente sottoscritto dal contribuente, o dal suo delegato, **i verificatori provvedono ad apporre la firma digitale sul documento, verificandone la formale integrità rispetto a quello originariamente trasmesso.** Il processo verbale, completo di tutte le sottoscrizioni digitali necessarie, viene, quindi, protocollato e trasmesso al domicilio digitale del contribuente iscritto negli elenchi pubblici, di cui agli [articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del D.Lgs. 82/2005](#) (Codice dell'Amministrazione Digitale - di seguito CAD). In alternativa, il contribuente **sprovvisto di indirizzo PEC può chiedere la trasmissione del processo verbale all'indirizzo PEC del proprio delegato.** Nei casi in cui il contribuente, dotato di firma digitale, risulti sprovvisto di un indirizzo PEC presente in pubblici elenchi, o non richiede la trasmissione del processo verbale all'indirizzo PEC del proprio delegato, **i verbalizzanti procedono mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o tramite raccomandata A/R della copia conforme analogica, munita del contrassegno elettronico**, previsto dall'[articolo 23, comma 2-bis, CAD](#).

Se invece il contribuente non è in possesso di firma digitale, il processo verbale può essere firmato in modalità analogica. A tal fine il processo verbale deve essere stampato e consegnato nelle mani proprie del destinatario. A seguito dell'apposizione della firma autografa del contribuente, o del suo delegato, sul processo verbale, **il personale dell'Agenzia delle entrate incaricato del controllo produce una copia informatica del documento analogico, attestandone la conformità, come previsto dalle "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici"** dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), e apponendo la firma digitale. Il documento così formato **costituisce l'originale informatico**, che completo di tutte le sottoscrizioni necessarie, viene sempre **protocollato e dopo consegnato al contribuente**, o al suo delegato, con contrassegno elettronico, apposto ai sensi dell'[articolo 23, comma 2-bis, CAD](#).

Nei casi di **rifiuto di sottoscrizione del processo verbale** da parte del contribuente, o del suo delegato, i funzionari incaricati **ne danno evidenza nello stesso processo verbale**, indicandone i motivi, e possono comunque procedere alla sottoscrizione digitale del documento e alla



consegna dello stesso. Nelle ipotesi in cui il contribuente, o il suo delegato, **rifiuta la consegna del processo verbale** nelle proprie mani, i verificatori procedono all'invio della copia analogica del processo verbale informatico con contrassegno elettronico **mediante raccomandata A/R** al domicilio fiscale del contribuente ovvero con trasmissione del **documento informatico originale tramite PEC** al domicilio digitale **iscritto negli elenchi pubblici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, CAD.**